

## CCXCI.

## 1ª TORNATA DI LUNEDÌ 2 GIUGNO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE TAJANI.

**SOMMARIO.** *Discussione del disegno di legge per modificare le leggi relative al credito fondiario — Parlano i deputati Di San Giuliano, Placido, Simonelli, Zeppa e Diligenti. — Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per la perenzione di istanza nei giudizi avanti alla Corte dei conti e si riserva di rispondere all'interrogazione del deputato Filì-Astolfone intorno alle restrizioni che le Casse dello Stato e gli uffici dipendenti oppongono a ricevere nei pagamenti le monete metalliche e specialmente gli spezzati d'argento.*

La seduta comincia alle ore 10 e 7 antimeridiane.

È data lettura del processo verbale della tornata di venerdì mattina, che è approvato.

### Discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi relative al credito fondiario.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per modificazioni delle leggi relative al credito fondiario.

L'onorevole ministro del commercio accetta che la discussione si apra sulle proposte della Commissione?

**Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.** Sì, sono concordate tra la Commissione ed il Ministero.

**Presidente.** Si dia lettura del disegno di legge.

**Mariotti, segretario, legge il disegno di legge.** (Vedi Stampato, n° 108-A)

**Presidente.** La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole di San Giuliano.

**Di San Giuliano.** È una verità nota, evidente, da tutti ripetuta e, direi quasi, una verità da M. de

la Palisse, che il basso prezzo dei prodotti agricoli, l'elevata aliquota dell'imposta fondiaria, la difficoltà di trovar credito ad equo tasso sono le tre cause precipue delle presenti sofferenze dell'agricoltura; esse si possono tutte e tre compendiare in un'unica formula, la separazione della terra dal capitale o, per servirmi di frase meno eletta ma più chiara, la mancanza di danari nei proprietari rurali.

In conseguenza di ciò, non solo soffre una classe numerosa di cittadini, a cui si connettono gli interessi di tutte le altre, non solo i piccoli proprietari si trasformano sempre più in proletari, ma eziandio inaridiscono le sorgenti della prosperità avvenire del paese e si preparano ai posteri, economicamente e politicamente, tristi e dolorosi giorni.

Inaridiscono, ho detto, le sorgenti della prosperità avvenire del paese, perchè la mancanza di capitali non solo rende impossibili i miglioramenti agrari e la razionale manutenzione dei fondi, non solo rende impossibile lo sviluppo della coltura intensiva, che pure è il mezzo più efficace, in parte per compensare, ed in parte per evitare gli effetti della concorrenza americana ed asiatica, ma eziandio

perchè rende necessaria quella coltivazione esauriente, che i tedeschi chiamano efficacemente *Raub-cultur* o *Raubbau*, e di cui, tra gli altri, l'illustre Liebig spiegò dottamente gli effetti.

Per essa la Grecia, l'Africa, la Siria, la Sicilia stessa, hanno perduto gran parte della antica loro fertilità; per essa la Mesopotamia non risponde più alle descrizioni di Strabone e di Erodoto; per essa la Persia non è più quella di Plinio; per essa gli orti delle Esperidi non verdeggiano più sulle falde dell'Atlante; per essa un nudo e sconcolato deserto si stende a perdita di vista dove floridi giardini ed orti lussureggianti circondavano la popolosa Tebe dalle cento porte; per essa impoverisce ogni giorno di più il suolo della vecchia Europa, e scema la quota del suo gratuito contributo nella produzione agricola.

In tale stato di cose, più che i rimedi, che, come la difesa doganale, mettono in urto gl'interessi dei consumatori e quelli dei produttori, giova maturamente studiare e risolutamente applicare quelli che agli uni ed agli altri armonicamente soddisfanno.

Tra questi vanno senza niego annoverati tutti i mezzi tendenti a facilitare alla proprietà fondiaria il credito ad equo tasso ed a lento e graduale ammortamento.

Di questa verità è siffattamente convinto il partito politico, che ora è al potere in Austria, che esso ha in animo nientemeno che la unificazione di tutti i debiti ipotecari dei privati sostituendo lo Stato in tutte le iscrizioni, e riducendo l'interesse al 3 o mezzo per cento, pagabile insieme alla rata di ammortamento, nelle forme, nei modi e nei tempi dell'imposta fondiaria.

Io non chieggo tanto; chieggo soltanto che la legge non frapponga ostacoli al capitale volontoso di rivolgersi verso la proprietà rurale, e che la libertà, teoricamente proclamata nel presente disegno di legge, non sia circondata da tutti quei vincoli e da tutte quelle restrizioni, che la rendono presso a poco apparente ed illusoria.

Il disegno di legge in esame dispone che il Governo potrà d'ora innanzi concedere, mediante reale decreto, l'esercizio del credito fondiario a Società od Istituti, i quali si propongano come scopo principale di sussidiare la possidenza e l'agricoltura e abbiano un capitale versato di dieci milioni. Dette Società od Istituti possono emettere cartelle fondiarie per l'ammontare di 10 volte il capitale versato, purchè dimostrino di possedere crediti ipotecari per un ammontare eguale alla metà del capitale versato. „

Convinto anch'io della necessità, nell'interesse

della proprietà fondiaria, che le cartelle non solo siano, ma altresì appaiano un impiego sicurissimo, non ho nulla a osservare intorno all'obbligo che le operazioni non eccedano il decuplo del capitale versato ed intorno all'altra condizione che per la metà del capitale investito in ipoteca non possano emettere cartelle.

Non posso per converso approvare il limite minimo di 10 milioni e la condizione che debbano proporsi come scopo principale di sussidiare la possidenza e l'agricoltura.

Confesso che io non comprendo affatto le ragioni per le quali nella legge in esame si siano volute introdurre queste restrizioni.

Sarà certamente difetto dello scarso intelletto mio, e perciò aspetto di essere illuminato dall'onorevole ministro e dal relatore. Infatti il minimo di 10 milioni esclude tutti i minori istituti, i quali, entro una cerchia relativamente angusta e con modesti fini, potrebbero recare alla proprietà fondiaria notevoli benefici.

La solidità di un istituto dipende, non tanto dall'ammontare assoluto del suo capitale, quanto dalla proporzione tra il suo capitale e l'ammontare delle operazioni sue.

Capisco che quando un Istituto ha una sfera d'azione più ristretta, è maggiormente esposto alle conseguenze della fluttuazione del valore delle terre e degli eventuali errori nelle perizie. Ma a me sembrano queste conseguenze abbastanza prevenute dalla condizione che non si possa prestare oltre alla metà del valore del fondo e dai criteri con cui si vogliono compiere le perizie, che ordinariamente si fanno con tanta e tale cura e rigore e con tante e tali detrazioni, che in media le operazioni di credito fondiario non eccedono il terzo del valore effettivo dei fondi ipotecati.

Del resto, poichè accanto ai minori istituti prospereranno gl'istituti maggiori, che posseggono i mezzi di tenere più alto il corso delle cartelle, ne consegue chiaramente che i proprietari ricorreranno di preferenza a questi, tutte le volte in cui ragioni speciali non li costringeranno a rivolgersi a quelli.

Ma conviene per questo impedire che gl'Istituti minori sorgano? Perchè non consentire la libera concorrenza tra gli uni e gli altri, perchè non confidare nell'azione naturale delle leggi economiche, per lo spontaneo e miglior adattamento del credito fondiario agli svariati bisogni della proprietà immobiliare, senza incatenare, come disse Herbert Spencer, la terra al sole, per paura che venga meno l'attrazione?

Risulta dalla relazione all'ufficio centrale del Senato che varî piccoli Istituti avevano fatta domanda di esercitare il credito fondiario. Col limite minimo di 10 milioni, è troppo chiaro che la loro buona volontà non potrà essere tradotta in atto.

Ora io domando all'onorevole ministro, io domando all'onorevole Commissione: perchè impedire che Istituti volenterosi ed animati dall'alito fecondatore dell'interesse privato, rivolgano la loro benefica attività ad attirare verso la terra i capitali, di cui essa è sitibonda?

Malgrado il tasso probabilmente meno conveniente, vi possono essere ragioni speciali che consiglino, in casi assai frequenti, i proprietari a rivolgersi di preferenza al piccolo Istituto locale, che ad altri più vasti e possenti, ma più lontani; per esempio, la conoscenza personale, la minor durata delle trattative, la speranza di maggior indulgenza in caso di ritardo di qualche annuo pagamento, le meno pedantesche esigenze riguardo alla prova della proprietà, che in Italia non è sempre facile, e così via. Queste ed altre agevolazioni possono far sì che i proprietari abbiano interesse a rivolgersi qualche volta ai piccoli Istituti locali, piuttosto che ai più possenti, ai più lontani; e questi piccoli Istituti locali avrebbero per conseguenza una missione più specialmente benefica, come quella che si rivolgerebbe a quella parte della proprietà fondiaria ch'è più sofferente, che è più oberata, e che per conseguenza è più bisognosa dell'aiuto del credito fondiario.

È di moda oggidì citare la Germania, ed in parte è una giusta moda, perchè non esercita qualsivoglia egemonia se non chi la merita. Ora in Germania quante sono fra le Banche ipotecarie e fondiariae che hanno recato colà grande beneficio alla proprietà immobiliare, quante sono quelle che hanno un capitale non inferiore a 10 milioni? Sette su ventisei: la Preussische Bodenaktien-creditbank di Berlino, la Preussische Central Bodencreditactiengesellschaft di Berlino, la Bayerische Hypotheken- und Wechselbank di Monaco, la Süddeutsche Bodencreditbank di Monaco, la Bayerische Vereinsbank di Norimberga, l'Allgemeine Deutsche Creditanstalt di Lipsia e la Deutsche Grundcreditbank di Gotha.

In Austria, su sette, due: l'Oesterreichische-Ungarische Bank e la Kaiserlich-königliche privilegierte Oesterreichische-Bodencreditanstalt.

In Svizzera, su dieci, due: l'Aktiengesellschaft Leu e Comp. di Zurigo, e la Cassa Ipotecaria del Cantone di Berna.

Ora, essendo noti a tutti i benefizi recati da

questi Istituti, con un capitale molto inferiore a 10 milioni, in Germania, in Austria, in Svizzera; essendo noto che nessuno degli Istituti, che presentemente esercitano il credito fondiario in Italia, vi ha dedicato un capitale eguale a 10 milioni, io confesso che non arrivo assolutamente a capire il motivo di questa disposizione.

Non meno inesplicabile è, a parer mio, l'altra condizione: cioè, che i nuovi Istituti debbano proporsi, come scopo principale, di sussidiare la possidenza e l'agricoltura. In tal modo si escludono appunto gli Istituti più forti e più possenti, quelli cioè, che, avendo altri rami di affari, possono meglio tener alto il corso delle cartelle. In Germania gli Istituti, che hanno fatto maggiori operazioni di credito fondiario ed hanno recato maggiori benefizi alla proprietà immobiliare, sono appunto quelli che, oltre al credito fondiario ed ipotecario, hanno anche altri rami di affari. Questo è riconosciuto in tutte le relazioni ministeriali e parlamentari che, su questo disegno di legge, nelle varie sue fasi, sono state scritte.

In tutte queste relazioni, ministri e relatori fanno a gara nel proclamare l'alto valore di questi insegnamenti della esperienza, che poi applicano a rovescio: *Video meliora, proboque; deteriora sequor.*

In Italia stessa nessuno degli istituti, che presentemente esercitano il credito fondiario, ha per iscopo principale di sussidiare la possidenza e l'agricoltura, bensì per tutti il credito fondiario non è che il ramo meno importante della loro complessa attività.

Nè vale il dire che si teme l'alea che si può correre impelagandosi in altre operazioni meno sicure, o più rischiose e più vaste, poichè il capitale che si consacra al credito fondiario vi rimane vincolato, e resta interamente separato da quello che si destina a più rischiose imprese.

Ciò che ha trattenuto, a parer mio, il ministro, il Senato e la Commissione da più coraggiosi passi nella via della libertà, non è già il timore d'arrischiare e perigliose imprese, non è già il timore di rinnovazione dei deliri della *rue Quicampoix* e di *Threeneadle Street*, ma è piuttosto il timore che la coesistenza d'istituti più rigorosi e d'istituti più correvi ad acconsentire ad operazioni meno sicure, d'istituti maggiori e d'istituti minori, potesse nuocere al credito della cartella fondiaria e farne ribassare il corso, e che quindi la proprietà immobiliare, invece che vantaggio, ritraesse danno dalle nuove e più liberali facilitazioni. Ora, questo timore suppone che i capitalisti non sappiano distinguere la differenza di stabilità e di

serietà che passa tra un Istituto e l'altro, mentre l'esperienza c'insegna che essi la conoscono benissimo, poichè vediamo che sullo stesso mercato titoli, per ogni altro rispetto identici, hanno soventi un corso diverso appunto per la diversa fiducia di cui godono gl'Istituti emittenti.

L'esistenza d'Istituti meno solidi e meno rigorosi, non nuoce al credito degli Istituti più solidi e più rigorosi, ma funge invece come le ombre in un quadro. " In fatto di credito „ scriveva il conte di Cavour, nella relazione sul credito fondiario, presentata il 4 giugno 1853 al Parlamento Subalpino " in fatto di credito, come in ogni altra cosa, la libertà è il migliore incoraggiamento possibile. „ Confidiamo dunque nella libertà, confidiamo nel tornaconto privato, il quale, sapendo, meglio della rigida burocrazia, adattarsi agli svariati bisogni della proprietà fondiaria, e badando più alla reale esistenza di effettive cautele, che alla loro formale corrispondenza colle norme generali dei regolamenti, saprà, anche in materia di credito fondiario, compiere quei portentosi miracoli pei quali a buon diritto è considerato come il più possente e fecondo fattore di prosperità e di progresso.

A procedere animosamente in questa via c'incoraggia anche il voto del congresso del credito fondiario, il quale nella sua seduta del 22 marzo 1881 chiuse colla seguente deliberazione i suoi lavori: " Il congresso, desiderando che siano fatte alla proprietà fondiaria tutte le agevolezze possibili per procurarsi i capitali, fa voto che le facilitazioni legislative e finanziarie accordate agli Istituti di credito fondiario siano, per quanto è possibile, fatte di diritto comune. „

Io quindi aspetterò le risposte dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore per giudicare se, quando si discuterà l'articolo 1º, dovrò presentare una proposta, uno speciale emendamento.

Brevissime parole profferirò adesso intorno ad alcune parti importanti e fondamentali della legge. Precipuo intento del credito fondiario, come è noto, è la trasformazione del debito che opprime la proprietà. Bisogna quindi facilitarlo in modo più speciale per quella parte della proprietà che è maggiormente oberata d'ipoteche. E qui il legislatore volle più specialmente provvedere coll'articolo 4 e col capoverso 3 dell'articolo 6 della legge del 1886. Li leggo.

Il capoverso 3º dell'articolo 6 della legge del 1886 dice: " Il credito fondiario ha per oggetto...

" b) di acquistare per via di cessione e di surrogazione crediti ipotecari o privilegiati alle condizioni sopra accennate, rendendoli riscattabili con ammortizzazione. „

L'articolo 4 poi dice:

" Sono considerati come fatti su prima ipoteca i mutui mediante i quali debbono essere rimborsati i crediti già iscritti, quando, per effetto di tale rimborso, l'ipoteca dell'Istituto diventa prima. „

Il legislatore con questi due articoli intese schiudere due vie ai proprietari fondiari. Una è quella più comunemente seguita in pratica, la quale implica altresì la possibilità che alcuni creditori iscritti, per far cosa gradita al proprietario, si pospongano al credito fondiario; la seconda via è quella delle surrogazioni convenzionali in conformità del comma primo dell'articolo 1252 del Codice civile, che è così concepito:

" La surrogazione è convenzionale;

" 1º quando il creditore ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei diritti, nelle azioni, nei privilegi e nelle ipoteche che esso ha contro il debitore, questa surrogazione deve essere espressa e fatta contemporaneamente al pagamento. „

Ora questa forma è più particolarmente utile nel caso in cui l'ammontare delle ipoteche, che gravano un fondo, ecceda la metà del suo valore, imperocchè in questo caso, se i creditori iscritti ricusano di posporre al credito fondiario, la prima ipoteca diventa impossibile, e diventando impossibile che il credito fondiario ottenga la prima ipoteca, l'operazione non si può compiere, e non potendosi compiere l'operazione, ne nasce che resta priva del beneficio del credito fondiario quella parte della proprietà che ne ha maggior bisogno.

Ora, per evitare questo inconveniente, il legislatore provvide col permesso della surrogazione, poichè colla surrogazione il credito fondiario si sostituisce al primo iscritto, i creditori posteriori non sono menomamente turbati nei loro diritti, il proprietario ricava il beneficio di cui ha bisogno, ed il credito fondiario compie la sua alta missione economica e sociale; senonchè, il legislatore non prevede una difficoltà la quale in pratica ha fatto sì che le sue intenzioni siano state frustrate.

La difficoltà è questa, che l'articolo 1252 del codice civile, che ho citato, dice che la surrogazione non si può ammettere che per somme effettivamente sborsate. Ora i centesimi annui, dovuti rispettivamente all'erario ed all'Istituto per abbonamento di tasse e per diritti di commis-

sione, non sono somme effettivamente sborsate, e quindi per questi la surrogazione non si può fare.

D'altra parte debbono avere anch'essi lo stesso grado che ha il capitale mutuato, e da ciò ne è venuto che la surrogazione è rimasta lettera morta, da ciò ne è venuto che l'articolo 3° della legge del 1866 è rimasto senza effetto, ed i proprietari i quali si sono rivolti ad Istituti per ottenere il credito fondiario, sono stati rimandati appunto per questa ragione; gli avvocati del credito fondiario a cui si è fatta l'obbiezione che il legislatore non poteva aver fatto una legge che era destinata a non essere eseguita, hanno risposto che il legislatore non prevede questa difficoltà, e che mentre la legge attuale è vigente, e finchè essa non si modifica, bisogna rassegnarsi.

Questa difficoltà, ripeto, è stata fatta proprio a persone di mia strettissima conoscenza da valentissimi avvocati, i quali assistono col loro autorevole consiglio un importante Istituto di credito fondiario.

Ora quale sarebbe il rimedio per questo inconveniente? Il rimedio è semplicissimo: stabilire che, sebbene non sieno somme effettivamente sborsate, anche i centesimi annui dovuti all'erario ed allo Istituto prendano lo stesso grado del capitale mutuato. Può parere questa, da un canto, una eccezione al principio generale stabilito dall'articolo 1252 del Codice civile; ma a me sembra piuttosto una applicazione mobiliare dei principii che regolano il diritto d'accessione, poichè si possono questi centesimi annui considerare come un accessorio dell'operazione principale. È certo poi che il legislatore del 1866 non ebbe l'intenzione di fare una legge destinata a non essere eseguita; le leggi di uno stesso paese, benchè emanate in tempi diversi, non escluso il Codice Civile, si debbono reciprocamente armonizzare e contemperare in modo che tutte rispondano agli intenti dell'unico legislatore che, come si vede, nella questione in esame, ebbe l'intenzione di agevolare, in questi casi, le operazioni di credito fondiario alla proprietà immobiliare. (*Bene!*)

Facilitato così alla proprietà immobiliare il necessario ed urgente sollievo dal grave pondo del credito fruttifero, bisogna altresì cogliere l'occasione della discussione di questo disegno di legge, per rimuovere gli ostacoli che al credito fondiario provengono dal debito infruttifero. Stando alle cifre ufficiali, nel 1882 il debito infruttifero ipotecario ascendeva a lire 6,484,222,535 77. È vero che per il debito infruttifero, la differenza fra il debito reale ed il debito apparente è maggiore che pel debito fruttifero.

Infatti, per citare un solo esempio, si trova che a carico delle Ferrovie romane figura nove volte un'ipoteca di 120 milioni; cinque volte una ipoteca di 60 milioni; cinque volte un'altra di 30 milioni; sicchè sono 1500 milioni di debito apparente per 210 milioni di debito effettivo.

Tuttavia il debito infruttifero nuoce alla proprietà, non già in ragione del suo ammontare effettivo, ma in ragione del suo ammontare apparente; poichè, sebbene varie iscrizioni possano provenire da un unico titolo, pure su tutti i fondi, su cui gravano, rendono impossibili le operazioni di credito fondiario, attesa la condizione della prima ipoteca, e difficili tutte le altre, compresa la vendita.

*Voce.* È vero!

Infatti al debito fruttifero facilmente si provvede pagando i creditori, ma pel debito infruttifero non c'è modo di riparare e liberarsene.

L'ipoteca per evizione e molestia dura e vive finchè dura e vive il pericolo della evizione e della molestia; basta perciò un'ipoteca, per evizione e molestia di piccola somma sopra un fondo anche di valore grandissimo per rendere impossibile ogni operazione di credito fondiario. Ad evitare siffatto inconveniente è mestieri derogare in questo caso alla regola della prima ipoteca, colla condizione però che l'ammontare delle iscrizioni per evizione che precedono quella del credito fondiario, unito all'ammontare dell'operazione di credito fondiario, non ecceda la metà e rispettivamente i tre quinti del valore dell'immobile.

Così si è fatto in Francia.

Leggo l'articolo 3° della legge del 10-15 giugno 1855:

“ Si l'immeuble est grevé d'inscriptions pour hypothèques consenties à raison de garantie d'éviction ou de rentes viagères... ”

(Come si vede in Francia si fa anche questa eccezione per la rendita vitalizia.)

“... la société de crédit foncier peut néanmoins prêter, pourvu que le montant du prêt, réuni aux capitaux inscrits, n'exécède pas la moitié de la valeur de l'immeuble conformément à l'article 7 du décret du 28 février 1882. ”

Io confesso che estenderei questa disposizione a tutte le iscrizioni ipotecarie; ma per maggiore circospezione mi pare che basterebbe copiare addirittura la disposizione dell'articolo 3° della legge francese.

Un'ultima osservazione.

La legge in esame dispone che quando l'operazione di credito fondiario ha per iscopo di li-

berare la proprietà dall'onere enfiteutico e dal residuo del prezzo di acquisto, invece di limitarsi alla metà del valore dell'immobile, l'operazione può essere estesa ai tre quinti. Io credo che la medesima agevolazione potrebbe accordarsi ai terreni nudi e suscettibili di miglioramento. Questa questione fu anche sollevata nell'altro ramo del Parlamento; e senatori appartenenti a provincie più floride, più ricche e meglio coltivate di quelle, cui apparteniamo rispettivamente l'onorevole ministro di agricoltura ed io, non si rendevano bene ragione del significato delle parole: *terreni nudi*, ma per l'onorevole Grimaldi certo questa parola ha un significato assai più chiaro e più famigliare che per l'illustre suo predecessore.

Ora a me sembra che a questo caso si dovrebbe estendere il beneficio dei tre quinti, imperocchè è interesse nostro d'incoraggiare i miglioramenti agrari, è interesse nostro incoraggiare, come diceva poco fa, lo sviluppo della cultura intensiva, come quella che costituisce il mezzo più efficace per compensare in parte, ed in parte per evitare gli effetti della concorrenza che altri paesi ci fanno sui prodotti della cultura estensiva, (*Benissimo!*) ed è anche evidente che un terreno nudo e suscettibile di miglioramenti non potrà mai correre il pericolo di essere deteriorato nel suo valore, ma potrà invece esser sempre migliorato. Quindi è ben giusto che per terreni simili il limite della metà si elevi ai tre quinti, appunto perchè la sicurezza delle cartelle resta ciò nonostante perfettamente garantita.

Non mi resta adesso, per concludere, che ripetere le recenti parole dell'onorevole presidente del Consiglio: " L'agricoltura - egli disse pochi giorni or sono in altro recinto - difficilmente può far progressi e risorgere se non ha i capitali a buon mercato; bisogna fare in modo che l'agricoltura trovi il capitale a buon mercato! „ Emendando questo disegno di legge in modo da raggiungere veramente siffatto scopo, noi daremo un importante acconto su quanto dal Governo e dal Parlamento aspetta la proprietà rurale, che sin oggi è stata pur troppo ed è tuttora la Cenerentola d'Italia. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

**Placido.** Io non intendo, onorevoli colleghi, di fare alla Camera un lungo discorso. Certo nessuno potrebbe negare che miglioramenti vi siano stati in questa legge, poichè da ogni parte uomini competentissimi fecero a gara per portare utili benefizi all'Istituto del credito fon-

diario. Che se altre innovazioni di grave momento dovessero oggi apportarsi al presente disegno di legge, sarebbe per lo meno inopportuno pensarvi in questo momento.

Già una plenaria discussione ebbe luogo in Senato, e fornire novelli elementi di più lunga, di più ampia discussione presso l'altro ramo del Parlamento dovrebbe senza fallo ritardare i non lievi benefizi, che da questa legge si aspettano.

Perciò io credo conveniente fermarmi solo alle generali, e guardare ciò che pure sorge indiscutibile dalle origini, del concetto stesso che informa l'Istituto del credito fondiario.

Quando si è permessa la libera associazione di capitali privati, e tolta la divisione delle zone, si è creato un saggio multiforme d'interesse, certo si è creduto dare una spinta non lieve alla libera concorrenza, e quindi si è creata altra sorgente per ravvivare una istituzione destinata ad accrescere la prosperità nazionale.

Ma siamo permessa una indiscreta domanda: tutto ciò riuscirà allo scopo? Tutto ciò varrà davvero a farci conseguire in pratica quei vantaggi che pur si attendono?

L'esperienza mostrerebbe il contrario se volessimo guardare i risultati del *Crédit foncier*, in Francia, rilevati da resoconti del conte di Germiny e del signor Frémy.

Certo se i direttori degli Istituti debbono guardare ai diversi passaggi della proprietà fondiaria, e garantirsi dalle insidie, dai pericoli inerenti a simiglianti operazioni, non è possibile che siano molto larghi ad impartire le sorgenti del credito. Non basta, per esempio, ad essi volgere lo sguardo ai registri ipotecari, non basta esaminare i documenti, che in molti casi risalgono ad oltre i 70 ed 80 anni; vi sarà sempre incertezza sulla disponibilità dell'immobile nella persona dell'attuale possessore, e sulla estensione che viene accertata da titoli esibiti; tutto questo in grazia dell'attuale sistema ipotecario e censuario che vige in Italia. Da ciò una diffidenza nelle contrattazioni di mutuo, la quale non è fatta per dar pregio e valore all'istituzione del credito fondiario.

Ed è perciò che io non divido sino ad un certo punto l'opinione dell'onorevole Di San Giuliano. Comprendo che forse la libertà delle operazioni di simil genere possa produrre una grande spinta alle operazioni di mutuo, e quindi essere una valvola di sicurezza, perchè prosperi e fiorisca su larga base la istituzione del credito, ma potrebbe pure avvenire il contrario, e l'inondazione di titoli fondiari sul mercato potrebbe avvenire a spese della validità, e della sincerità di quelle contrattazioni.

D'altronde può un direttore di un Istituto non assicurarsi nel miglior modo possibile della regolarità dei passaggi di proprietà, della inesistenza di diritti reali, e di atti interruttivi di prescrizione? Può farsi a lui una colpa se procede co' calzari di piombo? Necessità quindi che queste operazioni diventino difficili, ed esigano una spesa ed un tempo non lieve.

Non basta dunque la libera concorrenza, ed io credo, o signori, che il miglior mezzo per dar maggior vigore a questa istituzione sia quello di organizzare sopra diversi sistemi tutto ciò che tiene al sistema ipotecario, censuario, ed alle norme del procedimento civile in materia d'espropriazioni.

Comprendo ben io che in simigliante disegno di legge non posso venire a proporre disposizioni intese a cangiare dalle fondamenta il sistema ipotecario, che vige nella nostra legislazione, nè a proporre prescrizioni che valgano a modificare il sistema del rito in materia d'espropriazione forzata. Eppure ve ne sarebbe tanto bisogno!

Ci troviamo, per dirne una, dinanzi ai responsi della giurisprudenza che accrebbero le incertezze e le difficoltà della situazione.

Vi è stato, ad esempio, un primo pronunziato della Corte di cassazione di Napoli, ove è detto che il cessionario di un credito garantito da ipoteca, il quale non ha curata la formalità dell'annotazione in margine alla relativa iscrizione, conservi la priorità del grado, e vinca il cessionario di questo grado che è stato diligente di annotare la sua iscrizione.

Vi è stato altro pronunziato della Corte di cassazione di Roma dove fu sentenziato che sono nulle le ipoteche consentite da un debitore, contro cui trovasi trascritto un precetto.

Ed allora, aggiungete, o signori, alle difficoltà del sistema ipotecario e censuario in Italia gli ostacoli di una giurisprudenza che non sono fatti per impartire ardimento e fervore alle operazioni del credito fondiario, e dite poi se non sia indispensabile liberare la istituzione del credito dalle pastoie, che devono per necessità circondarla! Ed allora che resta, o signori? Resta la via tracciata nella dotta ed elaborata relazione dell'onorevole Maggi, resta il fare voti unanimi, generali perchè queste pastoie siano infrante.

Potrebbe, ad esempio, stabilire che possa l'Istituto del credito fondiario procedere contro i debitori morosi senza altra formalità che quella di pubblicare il precetto di pagamento trenta giorni prima, presso l'ufficio del pretore o del

sindaco, ne' luoghi dove esiste l'immobile; ind ripetere la pubblicazione sul *Giornale ufficiale*, ed evitare così le lunghe e dispendiose modalità di un'espropriazione forzata.

Basterebbe, a mio credere, stabilire nel nostro sistema ipotecario altre norme tendenti alla piena e completa pubblicità: di tutte le domande di rivendicazioni, di quelle relative a qualsivoglia dritto reale, e di tutte le altre che hanno lo scopo d'interrompere prescrizioni.

Che se non posso fare proposte concrete, tra perchè non sarebbe questa la sede per innovare tutto un sistema legislativo, tra perchè non credo ritardare ulteriormente il beneficio che l'istituzione del credito fondiario si attende da questa legge, mi sia almeno concesso rivolgermi all'onorevole ministro ed alla benemerita Commissione che fece i suoi studi su questo disegno di legge.

Si studii, adunque, si rassegni alla sapienza di quest'assemblea un disegno di legge, che liberando dall'inceppo della procedura, e dalle dubbiezze del sistema ipotecario la istituzione del credito fondiario, possa far conseguire in Italia lo scopo vero, cui tende questo disegno di legge, la prosperità cioè e l'incremento del benessere nazionale.

Io mi permetto perciò inviare al banco della Presidenza un ordine del giorno, appoggiato dall'autorevole firma del mio amico Della Rocca, così concepito :

“ La Camera invita il Governo a studiare ed a proporre, all'occorrenza, al sistema ipotecario ed alla procedura quelle riforme che sieno in relazione con lo svolgimento del credito fondiario. ”

Spero che quest'ordine del giorno varrà a richiamare sull'argomento l'attenzione dell'onorevole ministro e quella eziandio della Commissione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

**Simonelli.** (*Presidente della Commissione*) Prima di pronunziare brevi parole in replica ai due egregi oratori che testè hanno attirata l'attenzione della Camera, io debbo far rilevare alla Camera stessa lo svolgimento che ha avuto questo disegno di legge prima di giungere innanzi a noi. Presentato al Senato in una forma non molto dissimile dall'attuale, fu in quel ramo del Parlamento discusso ampiamente e dottamente, e venne poi innanzi a noi. La Commissione della Camera dei deputati dovette immediatamente riconoscere che questo progetto segnava un miglioramento nelle condizioni attuali del credito fondiario, e non volle con modificazioni ulteriori della legge, per avventura, ritardarne la vantaggiosa applicazione.

Per questo, mentre la Commissione manifestò i suoi desiderii nella relazione, si guardò bene di introdurre mutamenti nel disegno di legge approvato dal Senato e propose alla Camera l'approvazione del progetto tale quale era stato presentato, secondando anche il pensiero dell'onorevole Berti, predecessore dell'onorevole Grimaldi. Questi però, come avrò opportunità di notare, avvertì la onorevole Commissione che, siccome era incorso un errore nell'articolo 4 della legge, di cui erano da accagionarsi gli amanuensi, così era indispensabile che la legge fosse novellamente portata davanti al Senato, onde fece rilevare come sarebbe stato utile di soddisfare in questa circostanza alcuni dei desiderii manifestati dalla Commissione col l'introdurre quindi alcuni mutamenti, che non avessero però alterato sostanzialmente la legge, quale era stata dal Senato approvata, e che avessero potuto essere votati dalla Camera in questo scorcio di Sessione.

La Commissione fece buon viso alla proposta del ministro, ed ha concordato gli articoli che sono stati ora presentati.

Ma anche in quest'ultimo stadio che ha avuto la legge, nè il ministro, nè la Commissione ebbero in animo di fare una riforma sostanziale e radicale dell'ordinamento del credito fondiario in Italia. Sono ritocchi, e noi crediamo anche che sieno miglioramenti, ma certo la legge attuale non rappresenta il pensiero ultimo della Commissione, nè credo io che le riforme di cui ha bisogno il Credito fondiario in Italia saranno attuate da questo disegno di legge. È un progresso, non lo neghiamo, è un passo che si fa; e poichè questo passo nella forma che noi proponiamo non troverà ostacoli, così noi vi diciamo: facciamo intanto questo passo; gli altri verranno dopo.

E tanto più parve conveniente alla Commissione di muovere questo passo e non altri, dapochè per fare passi ulteriori per introdurre miglioramenti radicali, credo che sia necessario ciò che è stato manifestato dall'onorevole Placido, cioè una riforma larga e profonda del nostro sistema ipotecario, e credo quindi che sia necessaria una base solida per cotesto nuovo ordinamento.

Fintantochè il meccanismo del Credito fondiario rimarrà tale quale è attualmente, è evidente che noi non potremo introdurre dei miglioramenti sensibili anche nell'esercizio del credito suddetto.

Vengo ora alle cose dette elegantemente, come sempre, dall'onorevole Di San Giuliano. Innanzi tutto, l'onorevole di San Giuliano ha cominciato col deplorare, e lo deploro anch'io, che l'esercizio

del Credito fondiario in Italia non sia a buon mercato.

Ma io dubito fortemente che vi siano facili rimedi per evitar ciò; io credo che il capitale sia una merce come un'altra, ed abbia il prezzo che il mercato gli assegna; non vi ha meccanismo che basti a farne scemare il prezzo.

Nè credo che la legge attuale potrebbe giovare a questo scopo, cioè a dare alla proprietà dei capitali più a buon mercato di quello che è determinato.... (*Segni di diniego dell'onorevole Di San Giuliano.*)

Vedo che l'onorevole di San Giuliano dice di no; ma io ho inteso questo; tanto più che egli mi pare abbia alluso al progetto fatto in Austria, per cui artificialmente viene ad abbassarsi il credito. Ma, in ogni modo, egli lo deplora; e crede che un meccanismo migliore possa giungere ad un risultato a questo riguardo. Ma, in pari tempo, egli nota che la Commissione ha ammesso il concetto che i nuovi Istituti di credito, ai quali egli fa buon viso, debbano, per iscopo principale, agevolare l'agricoltura. Io la penso come lui. Questa frase è una frase, dirò, sentimentale, e nulla di più, che fu introdotta nel disegno di legge dal Senato. Non era neanche nella proposta del ministro; e, appunto per mutare il meno possibile, abbiamo lasciato questa frase. Ma, è verissimo: il credito fondiario, così come è organizzato, non serve ad altro che a dar forma mobile alla proprietà immobiliare, impedendo l'alienazione del fondo; perchè è questo il carattere della ipoteca: la mobilitazione per mezzo delle cartelle. Ma l'uso del capitale ricavato da questa capitalizzazione della proprietà, non è determinato. Se volessimo che questo uso mirasse specialmente alla trasformazione del fondo, noi entreremmo in un'altra maniera di esercizio del credito: entreremmo nell'esercizio del credito agricolo. Ora il credito fondiario va separato e distinto dal credito agricolo. Qui la destinazione del capitale non c'è: può essere destinato tanto agli scopi voluttuosi, quanto agli scopi utili dell'accrescimento del credito. L'onorevole Di San Giuliano ha, poi, soggiunto che a lui pareva soverchiamente alto il capitale assegnato a questi nuovi istituti.

Egli dice: allargate codesto esercizio del credito, e voi avrete una più larga concorrenza; quindi, da questa concorrenza, anche un vantaggio nel prezzo del capitale. Bisogna notare che già un gran passo si fa in questa legge, ed è quello di toglier le zone, per far sì che l'esercizio del credito, per gli attuali Istituti, ristretto in certe determinate plaghe del nostro suolo, si



possa esercitare su tutta la superficie dell'Italia. Ora è evidente che noi stabiliamo una concorrenza fra questi Istituti su tutta la superficie dell'Italia; e questa concorrenza io la credo utile.

Mentre da noi si crea questa concorrenza, se ne cerca pure un'altra, perchè diamo la possibilità che nuovi Istituti vengano nel mercato a metter fuori i loro titoli fondiari. Ora questi Istituti hanno già una massa molto considerevole di obbligazioni fuori, e se gl'Istituti nuovi che vengono creati da noi non fossero solidissimi, è evidente che, oltre la concorrenza reciproca, ad essi procureremmo una concorrenza dannosa.

Bisogna che i titoli dei nuovi Istituti siano, per così dire, più solidi dei titoli degli Istituti esistenti, altrimenti, oltre i lamenti che essi potrebbero manifestare, perchè allarghiamo la sfera reciproca della loro azione, avrebbero pure ragione di dire che noi diamo a loro per concorrenti degli Istituti deboli, mentre essi già esercitavano codesta funzione di credito; e quindi, probabilmente, produrremmo un effetto diverso da quello che l'onorevole Di San Giuliano vuole raggiungere, cioè un ribassamento generale nel saggio delle obbligazioni.

E se ammettendo quella libertà sconfinata, di cui egli mi pare fautore, si potessero stabilire degli Istituti con cento, con duecento mila lire, con la facoltà di metter fuori delle obbligazioni senza limite, che ne avverrebbe? Saremmo inondati di titoli fondiari; è verissimo, ma appunto quest'inondazione di titoli di buona e di cattiva lega, abbasserebbe il titolo di quelli già esistenti nel mercato.

Quindi, non volendo dire che questo limite sia quello di 10 milioni, dico che 10 milioni danno una grande garanzia onde i titoli nuovi saranno solidi.

Può essere che anche con 8 milioni questo scopo si raggiunga, e anche con una somma minore; ma dico che è necessario che ci sia, almeno nel primo svolgersi di questo nuovo congegno, questa garanzia per i nuovi Istituti.

Quali sono poi le garanzie a cui sono assoggettati? I nuovi Istituti debbono primieramente avere le somme necessarie per provvedere al pagamento degli interessi e degli ammortamenti delle obbligazioni, anche quando, per ritardo di pagamento degli interessi e degli ammortamenti, non fossero pagati dai debitori; altrimenti il titolo decadrebbe se si dovessero sospendere i pagamenti. Bisogna dunque che ci sia un rapporto molto prossimo tra il numero delle obbligazioni emesse e la riserva di cui potrà disporre l'Istituto.

Secondariamente poi ci vuole una massa di rispetto, per eventuali operazioni non riescite a bene, le quali cagionassero delle perdite agli Istituti. L'onorevole Di San Giuliano mi dirà: ma gli Istituti che funzionano adesso hanno queste larghe garanzie? Le hanno in questa ed anche nelle altre parti della loro istituzione.

La Cassa di risparmio di Milano, ad esempio, provvede anche colle altre sezioni, ed ella vedrà che, con questi nuovi provvedimenti, si troveranno in quella cassa di risparmio ben altro che i 10 milioni da noi chiesti per gli altri Istituti.

Risponderò ora alle speciali osservazioni fatte dall'onorevole Di San Giuliano. Furono due, mi pare. Una riguarda le condizioni in cui sono posti i proprietari che hanno delle ipoteche generali e delle ipoteche di evizione e molestia. Egli dice: secondo il sistema, che avete adottato di mutuare sulla prima ipoteca, a codesti proprietari i quali hanno dei fondi ipotecati per evizione e molestia, non date il mezzo di ottenere questi mutui, perchè non è tolta l'eventualità dell'evizione e della molestia.

Questo è vero, e mi pare che il suggerimento da lui dato a questo riguardo sia accettabile. Io lo credo ragionevolissimo. Che possiamo fare? Egli dice. Facciamo in modo che, sommando insieme l'ipoteca che rappresenta l'evizione e molestia, col mutuo, che voi fate, non si superi la metà del valore estimativo del fondo. » Questo mi pare il pensiero dell'onorevole Di San Giuliano, ed io ripeto, lo trovo molto ragionevole.

Un'altra osservazione egli ha fatto per ciò che riguarda i terreni nudi, ed ha proposto delle agevolanze; io gli rispondo che non si può accettare la proposta dell'onorevole Di San Giuliano, e ne dico in breve le ragioni.

Io ho già avuto opportunità di far notare come il credito fondiario sia cosa ben diversa dal credito agricolo, e che della natura del fondo il credito fondiario non si può e non si deve preoccupare.

Io credo che, se si dovesse proprio fare delle larghezze al terreno nudo, sarebbe nel caso in cui il capitale fosse adoperato a rivestirlo, a renderlo fruttuoso, perchè allora avremo una plurivalenza del fondo per quella garanzia, che pur così mancherebbe; ma quando non vi è la specializzazione dell'uso del capitale, come si può valutare il nudo di più dell'ubertoso?

Mi permetta poi l'onorevole Di San Giuliano, di dirgli che colla proposta da lui fatta si verrebbe a peggiorare la condizione del terreno nudo, poichè il proprietario, il quale non cura il progresso e lo svolgimento dell'agricoltura vedendo che il terreno

nudo può essere soccorso in proporzioni superiori al terreno migliorato, non avrà alcun'intenzione di migliorarne le condizioni.

Il credito agricolo può occuparsi di questa questione, e nella legge del credito agrario che l'onorevole Berti avea allestito, questa cosa era considerata, e in essa si provvedeva a che man mano i denari fossero stati adoperati nel fondo, tenuto conto della plurivalenza che il fondo verrebbe ad acquistare per l'uso specializzato nel terreno del capitale mutuato.

Riguardo ai centesimi io credo che vestano il medesimo carattere del capitale mutuato, e credo che la proposta che fa l'onorevole Di San Giuliano si potrebbe accettare, cioè di considerare anche in questo caso come se il capitale fosse pagato immediatamente, e credo che ciò non tolga nulla al credito degl'Istituti ed alla garanzia che offrono.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Giuliano.

**Di San Giuliano.** Per sbarazzare la via da una obiezione pregiudiziale, che forse può trovar luogo nell'animo di qualche collega, come me ne è nato il dubbio per alcune parole proferite dall'onorevole Placido, credo opportuno di far notare che e ministro e Commissione hanno già modificato il disegno di legge votato dal Senato; e quindi esso dovrà in ogni modo ritornare avanti l'altro ramo del Parlamento, onde possiamo senza preoccupazioni introdurre quelle modificazioni che stimiamo opportune.

Ciò premesso, dirò poche parole in risposta all'onorevole Simonelli. Anzitutto io lo ringrazio per le espressioni gentili di cui a mio riguardo si è servito, espressioni che attribuisco unicamente ed esclusivamente alla benevolenza dell'animo suo; e ciò non solo perchè riconosco di non averle meritate, ma eziandio perchè ho visto con gli occhi miei, e mi è stato poi riconfermato dalle sue risposte, che egli non mi ha fatto l'onore di ascoltare almeno una gran parte di quel che io dissi. *(Si ride)*

L'onorevole Simonelli ha detto, che questa legge non rappresenta il pensiero ultimo di lui, della Commissione e del Governo, in fatto di credito fondiario, ma che è un primo passo, al quale ne dovranno tener dietro degli altri. Riconosco ben volentieri che questo disegno di legge non può rappresentare il pensiero ultimo di uomini così competenti, quali sono l'onorevole Simonelli e l'onorevole ministro di agricoltura e commercio; riconosco anche che esso non può essere che un primo passo, ma nego assolutamente che in un avvenire prossimo a questo primo passo possano

seguirne altri; poichè noi sappiamo per lunga esperienza che quando si è fatta una legge sopra una data materia, ancorchè essa non dia una soluzione definitiva al problema, è sempre una occasione ben naturale ed aggiungerò ben legittima per ritardare e differire ulteriori provvedimenti. *(Bene!)* Quindi, se noi voteremo questa legge senza tutte quelle riforme e modificazioni che possono renderla maggiormente efficace, noi da un lato, è vero, arrecheremo direttamente alcuni beneficii alla proprietà fondiaria, ma dall'altro le arrecheremo un danno indiretto ritardando un più largo esame ed una più soddisfacente soluzione dell'importante problema del credito fondiario.

Con ciò non dico che si debba *ab inis fundamentis* riformare tutto il disegno di legge in discussione; e lodo per questo la prudenza dell'onorevole Placido, il quale, sollevando una importantissima questione, non volle farne oggetto di speciali proposte. E fece bene, poichè, se avesse fatto delle proposte in applicazione dei concetti da lui esposti, indubbiamente esse avrebbero molto complicato la soluzione odierna del problema, ed avrebbero molto ritardato, e forse messo in dubbio, la approvazione di questa legge; infatti l'onorevole Placido si è ingolfato in un mare di cui può ben dirsi con Dante:

Non è pilleggio da picciola barca.

Quello di cui si è occupato l'onorevole Placido è un problema che il Governo studierà a suo tempo: è un problema che si riferisce ad un ordine di agevolazioni al credito fondiario, che merita grande considerazione, e che sarà esaminato dalla Camera, ma che può procedere indipendentemente e separatamente dall'ordine di agevolazioni che la legge presente contiene e che dobbiamo cercare di migliorare, non già radicalmente, ma in modo tale da portare beneficii seri e pratici alla proprietà rurale, che ne ha tanto bisogno.

L'onorevole Simonelli mi ha poi attribuito un elementare errore economico, del quale la mia coscienza non mi rimprovera. Io non ho mai detto che vi sia modo di ridurre il capitale ad un tasso diverso e migliore di quello che il mercato consente; ho detto soltanto che non si deve frapporre alcuno ostacolo a far sì che il capitale sia fornito, alla proprietà fondiaria nella misura e nella quantità che le condizioni del mercato permettono.

Ho detto che si devono concedere tutte le agevolazioni necessarie affinchè del tasso d'interesse, che il mercato consente, la proprietà fondiaria possa godere senza alcuno aggravio artificiale, proveniente da eccessivi timori, da eccessiva circo-

speziazione. Ecco qual era il mio concetto, come l'onorevole Simonelli potrà facilmente verificare se avrà la cortesia di dare uno sguardo al rendiconto.

Non ho detto neppure che io approvassi il disegno di legge, che credo sia già stato presentato in Austria dal conte Taaffe. Confesso che, come proprietario fondiario, sarei ben lieto che in Italia si facesse altrettanto, ma come deputato, non proporrei, e forse non voterei, un disegno di legge perfettamente identico a quello di cui ho parlato.

Venendo poi alla parte speciale delle mie osservazioni io debbo anzitutto ringraziare l'onorevole Simonelli del validissimo ed autorevole appoggio che ha dato alle mie osservazioni contro quell'inciso dell'articolo primo, che impone ai nuovi Istituti la condizione che si propongono, come scopo principale, di sussidiare la possidenza e l'agricoltura. Per verità, pur giungendo a conclusioni, se non erro, diverse dalle mie, l'onorevole Simonelli ha sostenuto con assai maggiore abilità ed autorità le stesse promesse dalle quali scaturisce la necessità di sopprimere quelle parole. Spero quindi che, in omaggio a quelle dichiarazioni, la Commissione vorrà consentire la soppressione delle parole stesse.

L'onorevole Simonelli ha detto che esse non sono che una frase sentimentale. Io potrei rispondergli che nelle leggi frasi sentimentali non se ne ammettono, e che ogni parola deve avere il suo scopo pratico e il suo significato preciso.

Ma mi permetto di aggiungere che quella non è una frase sentimentale, ma è un'espressione assai chiara e che produce un effetto pratico indiscutibile; imperocchè quando voi dite che un Istituto, per essere autorizzato al credito fondiario, deve proporsi come scopo principale di sussidiare l'agricoltura e la possidenza, avete esplicitamente esclusi tutti quegli Istituti che si dedicano anche ad altri scopi. Tutto al più sorgerebbe una questione per esaminare se lo scopo di sussidiare l'agricoltura, in confronto a tutti gli altri, sia principale o no; si aprirebbe in altri termini una discussione di misura o di limiti. Quindi da tutto ciò mi pare che ne debba conseguire la soppressione di questa frase dell'articolo primo.

In quanto al limite dei 10 milioni, l'onorevole Simonelli ha fatto osservare che noi già instauriamo la concorrenza sopprimendo le zone.

Io confesso che non credo che la soppressione delle zone schiuda un'era di concorrenza fra i vari Istituti di credito fondiario che abbiamo in Italia; io credo che la soppressione delle zone, secondo l'osservazione che è stata fatta da uomini competenti nelle varie fasi che ha percorso questo disegno di

legge, produrrà, invece del beneficio della concorrenza, un altro beneficio, che pure è notevole, cioè, la formazione delle così dette zone naturali. Credo che questo concetto non abbia bisogno di essere spiegato.

Non so se io abbia male interpretato alcune delle osservazioni dell'onorevole relatore, ma mi pare che egli abbia detto che gli Istituti attuali avrebbero ragione di lagnarsi se si schiudesse l'adito alla concorrenza che loro potrebbero fare Istituti poco solidi.

Io veramente ho sempre saputo che gl'industriali, i banchieri, i commercianti si lagnano della concorrenza dei forti; ma non ho mai sentito dire che si siano lagnati di quella dei deboli; non ho mai sentito dire che loro dispiaccia che i loro concorrenti siano deboli. Tale abnegazione io non l'ho mai osservata in nessuna forma della lotta per la vita, nè in quella che avviene fra gli organismi inferiori, nè in quella che avviene nei più elevati e complicati fenomeni sociali. (*Bravo!*)

Egli ha poi ripetuta un'osservazione, che io aveva in certo qual modo preveduta, poichè gli onorevoli colleghi ricorderanno che io ho detto che indovinava che il ministro e la Commissione erano stati trattenuti dal fare più coraggiosi passi nella via della libertà dal timore che la coesistenza di cartelle di Istituti meno solidi e di Istituti più solidi potesse nuocere al credito delle cartelle in genere.

Ora a me pare che, siccome in ogni cartella è indicato l'Istituto che la emette, avverrà per i titoli del credito fondiario quello che avviene per tutti gli altri titoli di questo mondo, che cioè i capitalisti discerneranno quali meritano maggior fiducia, quali meno; la differenza dei corsi fra le cartelle dei vari Istituti costituirà appunto la misura della differenza di fiducia che ispireranno.

Ma ad ogni modo questa non è per me un'osservazione essenziale, tanto più che l'onorevole Simonelli ha fatto sperare che la Commissione non sarà lontana dal consentire una riduzione del limite dei 10 milioni.

Io non ho mai detto che si dovesse concedere piena libertà agli Istituti minori di fare operazioni senza alcun limite, anzi ho esplicitamente dichiarato di approvare il limite del decuplo del capitale versato. Io non ho fatto questione del quintuplo, del decuplo o del ventuplo, ma ho riconosciuto l'assoluta necessità che un limite tra il capitale versato e le operazioni vi sia. Quindi tutte le belle ragioni che su questo argomento ha addotto l'onorevole Simonelli non sono dirette a me, che non ho sollevata siffatta questione.

Accennava l'onorevole Simonelli alle ipoteche generali, ma credo che sia stato un *lapsus linguae*, poichè le ipoteche generali furono abolite dal giorno in cui è entrato in vigore l'attuale Codice civile del regno d'Italia.

In quanto alle ipoteche eventuali, io non posso che vivamente, anche in nome dell'oppressa proprietà fondiaria, ringraziare l'onorevole Simonelli dell'accettazione della mia proposta, che io ho già trasmessa all'onorevole presidente, perchè sia poi discussa e messa ai voti quando verremo all'articolo 4 del disegno di legge concordato tra il Ministero e la Commissione.

Vengo ai terreni nudi, e qui invoco l'alleanza di tutti quegli egregi colleghi i quali appartengono più specialmente alle provincie dove i terreni nudi sono abbondanti, e la invoco perchè, conoscendo essi da vicino le condizioni dei terreni nudi, potranno certo meglio e più autorevolmente di me rispondere alle osservazioni dell'onorevole Simonelli.

L'onorevole Simonelli ha fatto una giustissima distinzione tra il credito fondiario e il credito agrario, e ha detto, che il credito fondiario non deve assolutamente preoccuparsi dell'uso a cui il proprietario intende destinare le somme che esso prende a mutuo. Ma io gli domando: perchè allora questa stessa legge che noi abbiamo in esame deroga a questo principio che l'onorevole Simonelli ha così bene esposto? (*Segni di denegazione dell'onorevole Simonelli.*)

L'onorevole Simonelli fa segni di denegazione, ma io mi permetto di fargli osservare che noi abbiamo un articolo nel presente disegno di legge, nel quale è detto che il mutuo, invece che per la metà, si può concedere per i 3 quinti del valore dei beni, allorchando lo scopo dell'operazione sia lo svincolo della proprietà dall'onere enfiteutico o dal residuale prezzo di acquisto.

Con questa disposizione mi pare che noi entriamo appunto nell'esame degli scopi, a cui il proprietario destina il capitale preso in mutuo, derogando al principio accennato dall'onorevole Simonelli; e se vi si deroga per uno di questi scopi, io non capisco perchè non vi si debba derogare anche per l'altro.

Del resto, mi permetto di far notare all'onorevole Simonelli che, accordando la facoltà per terreni nudi di portare il mutuo ai tre quinti del valore del fondo, non abbiamo assoluto bisogno d'investigare se poi veramente questa somma si destini al miglioramento della terra. Quest'agevolazione si accorda non solo per incoraggiare i miglioramenti agrari, ma eziandio

perchè i terreni nudi non sono suscettibili di deterioramento, non avendo piantagioni, nè fabbricati, nè altre opere esposte ad essere danneggiate da intemperie, o da malattie, o da altre cause impreviste.

Perciò, indipendentemente dai miglioramenti, militano per siffatti terreni le ragioni generali di continuo aumento di valore, senza l'azione opposta di tutte quelle cause che ordinariamente possono danneggiare i fondi migliorati.

Avendo nei terreni nudi il credito fondiario una garanzia maggiore di quella che gli offrono i terreni migliorati, è naturale che dal limite della metà si elevi la sovvenzione ai tre quinti.

Non vedo poi alcuna ragione per cui si dovrebbero quasi punire questi proprietari, perchè lasciano i loro terreni nudi. Non bisogna su quest'argomento credere che, se essi li lasciano nudi, sia sempre per mancanza di buona volontà. Vi sono molti casi nei quali questi terreni non possono essere migliorati; talvolta è la natura del suolo, talvolta la mancanza di capitale; talvolta è perchè la coltura estensiva, come avviene appunto nell'Agro romano, è più remunerata che la intensiva.

E finalmente noi non dobbiamo dimenticare che se è bene promuovere la coltura intensiva, è anche necessario che in Italia si dedichino terreni anche alla coltura estensiva; altrimenti per alcuni prodotti essenziali saremo intieramente bloccati, intieramente assediati.

Per altro se si vuole che si sviluppi e progredisca la coltivazione intensiva, è necessario facilitare questa trasformazione agevolando il credito fondiario appunto ai terreni nudi.

Per queste ragioni, io pregherei caldamente la Commissione ed il Governo di volere prendere in esame attentamente questo lato della questione, e sopra tutto faccio appello all'onorevole ministro dell'agricoltura, il quale appartiene appunto ad una regione d'Italia, in cui il bisogno da me accennato è più fortemente e più vivamente sentito.

Finalmente ringrazio l'onorevole Simonelli di avere accettata la mia proposta relativamente alla surrogazione; proposta che, a parer mio, troverebbe sede opportuna nell'articolo 4, di cui anzi io proporrei un'altra dizione: ma, ripeto, non faccio questione di forma; e se l'onorevole Commissione, che mi ha fatto sperare di accettare i miei emendamenti, vorrà anche collocarli altrove, io anticipatamente dichiaro di acconsentire. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

**Simonelli** (*Presidente della Commissione.*) Ri-

sponderò brevemente all'onorevole Di San Giuliano. Egli dice che non sono stato attento al suo discorso. Credo questa un'accusa ingiusta, e me ne persuadono le cose che egli ha detto. Egli ha cominciato dal fare un lungo e poetico esordio, me lo permetta, per deplorare le condizioni della nostra agricoltura, la concorrenza americana, asiatica, il caro del capitale e la mancanza anche del capitale stesso. Talchè parve evidente che egli con tale esordio esprimesse il concetto che nella legge sul credito fondiario ci fosse una panacea per tutti questi mali. Mi parve allora naturale suggerirgli: vogliamo e possiamo sbrogliare (questo ho detto, onorevole Di San Giuliano) il meccanismo del credito fondiario? Ma questa è la massima opera che possiamo fare con questa legge. L'onorevole Di San Giuliano dice poi: ma noi non apriamo il campo alla concorrenza! Intendiamoci su questa concorrenza nel nostro caso. Per concorrenza io voglio dire la sovrapposizione dell'esercizio, perchè il modo di questo esercizio essendo eguale, non si può dire che la concorrenza, di cui ha parlato l'onorevole Di San Giuliano, non sia una concorrenza libera, essa è un modo di sovrapposizione.

In altri termini io voglio che il capitale lombardo, che è più largo del capitale meridionale, si estenda nelle provincie meridionali; ecco tutta la concorrenza proposta. Si tratta di istituti, i quali non lavorano per lucro, e perciò non credo sia ragionevole qualificarla per tale. Egli vorrebbe tutt'al più che si limitassero alle zone naturali; io, confesso il vero, non capisco che cosa egli intenda per *zone naturali*. Dipenderà dalla mia corta veduta.

Egli forse per zone naturali del credito intende certi determinati punti in cui può esercitare la sua azione un Istituto; ebbene, colle disposizioni ora in vigore, queste zone non si sono create; ella vedrà, se osserva bene, che l'Istituto di Roma ha lavorato in Roma, e non è uscito fuori della sua zona; consideri la stessa Cassa di risparmio di Milano, la sola che abbia una zona equabile, anche essa questa zona naturale non l'ha creata; guardi il Banco di Napoli; anch'esso questa zona naturale non se la è creata. Quindi o io non ho afferrato il pensiero dell'onorevole Di San Giuliano, o se è stato questo, esso non corrisponde punto al mio modo di vedere a questo riguardo. Quello che noi vogliamo è questo: che i capitali che abbondano in un dato luogo, si rivolgano là dove difettano per colmare quel vuoto cui accennava l'onorevole Di San Giuliano. Egli diceva che nel mezzogiorno manca il capitale, ebbene bisogna portarvelo; in Lombardia non manca, anzi è ab-

bondante, portiamo quindi i capitali lombardi nelle provincie meridionali. Infatti in quel mio piccolo lavoro sui debiti comunali, io mi sono proposto d'indagare il movimento che avviene in Italia dei titoli emessi in certe determinate regioni. L'onorevole Di San Giuliano non avrà forse avuto il tempo di gettare uno sguardo su quel mio scritto, ma se lo avesse letto, avrebbe veduto che io mi sono proposto di dimostrare come avvenga un movimento di titoli dall'Italia meridionale verso l'Italia settentrionale.

Se anche un comune del mezzogiorno fa un debito, emette delle obbligazioni, dopo pochi anni queste obbligazioni si muovono e fanno capo a Milano. È questo uno studio abbastanza delicato della questione, il quale ci persuade essere utile che i titoli fondiari delle provincie meridionali abbiano il timbro degl'Istituti dell'Alta Italia.

Ecco lo scopo. Questa non è una concorrenza, ma una sovrapposizione; e così un proprietario può dirigersi a 3, 4, 5 e anche a 6 istituti, e con vantaggio, mentre nelle zone naturali delle quali ha parlato l'onorevole Di San Giuliano, egli non troverebbe da collocare le sue obbligazioni. Poi mi ha detto l'onorevole Di San Giuliano: dal momento che nella legge voi avete la specializzazione dell'uso del capitale, applicatela. E mi ha fatto anche il caso dei terreni nudi. Ma il redimere il fondo dalla enfiteusi è pagare il debito che lo aggrava, è cosa inerente al fondo, il quale rimane quello che è, e si libera dagli oneri che lo gravano. Dunque non si tratta dell'uso del capitale avvenire sopra il fondo, ma della reintegrazione, della trasformazione del capitale già esistente nel fondo medesimo. Egli vuol dare un privilegio ai terreni nudi. Io non sono disposto a concederlo; perchè (la ragione l'ho detta) la speranza di far rivestire codesti terreni nudi, cesserebbe il giorno in cui gli accordassero quei privilegi, appunto perchè sono nudi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

**Zeppa.** Mi pare oramai assodato, per le ragioni esposte, che bisognerebbe togliere dall'articolo primo alcune parole le quali trascinano la legge a perdersi in un campo sconfinato, che non risponde a tutti gli altri articoli della legge stessa. In quelle parole dove si dice...

**Presidente.** Onorevole Zeppa, Ella potrebbe riservare codesta sua proposta di modificazione per il momento nel quale discuteremo gli articoli.

**Zeppa.** Appunto. Ora faccio soltanto una breve osservazione.

In quanto alla importanza ed agli effetti utili di

questa legge, sebbene io ponga mente alle previsioni di ulteriori progressi fatte dall'onorevole Simonelli, io mi permetto di dubitar molto che questa legge contribuisca a migliorare le condizioni agrarie del nostro paese. Però, se io non posso almeno concorrere a far sì che questo beneficio si ottenga, voglio fare un tentativo affinché questa legge non guasti almeno le altre che possono realmente esserci giovevoli. Ed appunto a questo fine, io rivolgerei all'onorevole ministro di agricoltura e commercio la preghiera di togliere dal primo articolo le parole: " Il credito fondiario è esercitato dai Banchi di Napoli e di Sicilia. „ Egli sa come la legge sull'ordinamento del credito d'emissione abbia provveduto e provveda affinché una gran parte, una buona parte almeno, del capitale d'emissione di questi Istituti sia devoluto tassativamente a fecondare questa fonte di ricchezza.

Ora, crede l'onorevole ministro che quando quella legge fosse approvata, come non ne dubito, i Banchi di Napoli e di Sicilia dovrebbero sottostare a questo articolo?

*(Il ministro di agricoltura e commercio fa segni negativi.)*

Vedo che l'onorevole ministro mi fa segni negativi: allora sta bene, era quello che voleva.

Io lo prego quindi di fare in modo che l'azione di quegli Istituti, quando sarà diretta a secondare il credito agricolo, non abbia ad essere intralciata da questa disposizione, affinché, come diceva, se del bene non si può fare, almeno non si faccia del male.

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

**Diligenti.** Io so bene che, essendo già stato discusso questo disegno di legge dal Senato, non si potranno oggi ottenere ulteriori sostanziali miglioramenti. Ma ciò non può far sì che io debba contentarmi, come altri mi pare abbia mostrato di contentarsi, delle troppo lievi riforme che in questo disegno di legge si contengono.

L'unico miglioramento che io posso concedere che ci sia, è quello dell'ampliamento delle zone, quello dell'estensione delle operazioni nei vari Istituti anche fuori delle loro presenti delimitazioni regionali. Ma anche questo vantaggio, forse risulterà, in parte, illusorio, perchè vi è troppa distanza nel credito dei diversi Istituti funzionanti oggi da Istituti di credito fondiario.

Perlochè e naturalmente avverrà, che gl'Istituti i quali godono molto maggior credito, e che possono fare delle condizioni migliori nei prestiti, ridurranno all'impotenza gli altri Istituti che, per

avere un credito meno gagliardo o un ambiente men ricco di capitali, devono effettivamente prestare ad un saggio molto più gravoso, dando cioè ai loro ricorrenti cartelle di minor valore che non diano gli istituti più fiorenti.

Infatti, non ostante il miglioramento generale del credito di cui si sono risentiti, e forse in proporzioni maggiori, gli Istituti le cui cartelle si capitalizzarono a un saggio più basso, trovo nondimeno che ci sono degli Istituti, come la Cassa di risparmio di Milano, le cui obbligazioni fondiarie sono al di sopra della pari, e ve ne sono altri, come quella di Cagliari, i quali hanno sempre le cartelle all'ottantaquattro. Ora, ognuno intende che il mutuatario il quale deve prendere coteste obbligazioni che non può realizzare che all'84, se potrà nello stesso luogo d'ora innanzi, e per effetto della presente legge, procurarsi delle cartelle da vendere subito al 100 o più, lascerà l'Istituto i cui valori sono alquanto più bassi, per quello che gli offrirà il mezzo di realizzare subito senza perdita, e meglio se con lucro come avverrebbe sopra alla pari, il capitale che gli abbisogna.

E questo succederà tanto più facilmente, inquantochè gli Istituti che esercitano il credito fondiario tra noi, prestano pure denaro, anzi moltissimo, più alla proprietà stabile sotto un'altra forma ossia quella di credito ipotecario; in altri termini fanno simili operazioni a contanti, anzichè colle cartelle del credito fondiario. Il che ha apportato finora inconvenienti grandissimi e probabilmente continuerà ad apportarli. Che cosa infatti ne è risultato? Che si sono create così due categorie di debitori; i mutuatari primi e più solidi hanno potuto realizzare il loro prestito in contanti al cento per cento; agli altri, la cui condizione era meno felice, si sono date invece queste disgraziate cartelle del credito fondiario che hanno quindi vendute in altri tempi, e non tanto remoti, con una perdita anche enorme. Il che è stato certamente la causa prima dei disastri che tutti sanno essere stati la conclusione di moltissime operazioni fatte col credito fondiario in Italia. Io posso citare l'esempio a me più noto del Monte dei Paschi di Siena. A quello stabilimento, almeno qualche anno fa, io so benissimo che se uno aveva molto credito, non cercava mai del credito fondiario, ma domandava e otteneva di fare un'operazione come si faceva fino dai secoli passati quando fu dai Granduchi di Toscana fondato quell'Istituto che trae il suo nome dalla garanzia che lo Stato gli assegnò nei pascoli demaniali delle Maremme. Ai debitori, non dirò assolutamente insolubili, perchè si prendevano pure delle garanzie, ma per quelli in-

somma che presentavano minori titoli di fiducia, si rifiutava il cento per cento in contante, e si distribuivano loro forzatamente le obbligazioni del loro credito fondiario, come una specie di punizione, come un credito di seconda e molto più che seconda categoria. Ed infatti cominciavano per perdere, vendendo le obbligazioni, il 15, il 20 e anche più per cento.

Ora questo io credo che nessuno possa negare che sia stato un danno gravissimo, e non resti un inconveniente anche se, maggiormente rialzando il valore di coteste deprezzate cartelle, si attenueranno o si ridurranno ai minimi termini le perdite dei mutuatari.

Perocchè resterà sempre ad ogni modo questa strana concorrenza nel seno dello stesso Istituto tra operazioni tutte diverse, nè il credito fondiario potrà prendere quello sviluppo che prenderebbe se avesse un unico indirizzo, una sola forma di operazioni.

Io quindi non so perchè non si sia preferito addirittura il sistema del prestito a contanti, accordando a cotesti Istituti, con certe garanzie, la facoltà di fare delle emissioni di titoli quando si abbia la certezza che possono fare con ciò operazioni utili e regolari.

Il nostro credito fondiario non è un credito fondiario germanico, perchè la nostra obbligazione non è il *Pfandbrief* tedesco, nè vi è tra noi la solidarietà dei sovventori; il nostro è un credito fondiario francese, chechè si dica, ed il credito fondiario francese fa le sue operazioni con due mezzi, cioè coi depositi, e colle emissioni che eseguisce naturalmente al momento opportuno, mentre i nostri Istituti debbono improntare le cartelle ad ogni ricerca dei mutuatari. E quindi qualche volta è avvenuto e può avvenire che costoro, stretti dal bisogno, facciano delle operazioni disastrosissime, appunto perchè non è il momento di gettare delle cartelle in qualunque misura sul mercato.

Poniamo, per esempio, un avvenimento politico che determini momentaneamente un ribasso enorme di rendita; quegli che deve fare l'operazione dovrà prendere queste obbligazioni alla pari, per ricavarne solamente il 60, od il 70 per cento come purtroppo è accaduto, mentre, al contante, non avrebbe sofferto alcuna conseguenza delle violente oscillazioni della borsa.

Adesso il saggio della rendita è invero altissimo; ma non può sempre sorgere qualche avvenimento che la faccia ribassare, e forse tanto più quanto più alto è salita? Le cartelle del credito fondiario seguiranno sempre, più o meno, la sorte della rendita, ed allora naturalmente coloro

per cui il bisogno non conosce legge, dovranno sottostare a tutte le peripezie a cui sarà esposto il credito dello Stato.

Laddove per contro, se questi Istituti non fossero come sono adesso, cioè nè carne nè pesce, perchè Credito fondiario e Banche ipotecarie nel tempo stesso, se fossero, dico, credito fondiario solamente, prima di tutto si varrebbero per fare queste operazioni di depositi o conti correnti.

Oggi invece codesti depositi, che pur raggiungono somme colossali, in alcuni di essi servono soltanto per coteste operazioni a contanti che rappresentano una specie di credito di prima categoria, infine un privilegio che basta a far comprendere il poco pregio in cui dagli Istituti stessi esercenti è tenuto il credito fondiario.

L'altra ragione, e non men grave, per cui io credo che questa riforma non porterà nessun utile risultato, e lascerà l'agricoltura bisognosa di dispendiose trasformazioni nelle desolate condizioni in cui si trova (e per questo mi riferisco alle discussioni già fatte in questo recinto altre volte, ed anche in questa stessa tornata alle parole dell'onorevole Di San Giuliano) è che rimangono consacrati e ribaditi gli antichi enormi aggravii a carico dei mutuatari.

Io, dico il vero, non ho presente con perfetta precisione l'articolo della legge primitiva, per essere nemmeno perfettamente sicuro che i mutuatari potranno trarre vantaggio dall'emissione delle cartelle, se si farà, come la legge attuale permette, ad un saggio minore del 5 per cento. Dal testo delle disposizioni legislative attuali e dalla relazione non è dato desumerlo. Ma ritengo che le emissioni degli Istituti di credito fondiario sieno emissioni per conto, e che quindi un ribasso nello sconto possa sperarsi col ribasso del frutto delle obbligazioni. Ma questo, quando pur sia possibile non lo sarà per ora; e frattanto non pare all'onorevole ministro che, nelle strette in cui si dibatte oggi l'agricoltura, e d'altra parte nelle migliorate condizioni del credito, nel ribasso generale del tasso dell'interesse che le condizioni ribadite a carico dei mutuatari con questo disegno di legge, sieno assolutamente intollerabili oggi giorno?

Io non ho fatto una lunga disamina di questo disegno di legge: mi sono ricordato soltanto stamane che si discuteva, e non parlo che per piuttosto lontane reminiscenze. Ma qui si tratta di cifre sommario, e credo di rammentarle esattamente perciò che concerne gli oneri a cui è sottoposto il mutuatario. Cinque per cento d'interessi, 45 centesimi di commissione a favore degli Istituti di

credito fondiario; 15 centesimi per abbonamento alle tasse erariali, spese peritali e legali; poi finalmente l'ammortamento. Ma tralasciamo l'ammortamento. Si tratta infine del 5.60 per cento annuo che si deve pagare senza di esso.

Ora io domando se l'agricoltura nelle sue attuali condizioni possa sopportare un aggravio del 5.60 per cento, e se ciò sia provvido e giusto, mentre per le anticipazioni sui valori mobiliari che non rappresentano bene spesso la produzione, ma piuttosto l'ozio nazionale, taluni Istituti di emissione fanno pagare soltanto il 4 per cento ed anche il 3 e mezzo d'interesse all'anno. A me pare questa una enorme e fatale differenza di trattamento che si fa a tutto detrimento della produzione nazionale.

Ma supponiamo che col minor saggio delle cartelle derivante dal miglioramento del credito, e che da questa legge mi pare, ripeto, che sia reso possibile, si possa ridurre l'interesse al di sotto del 5 per cento, realizzando, si intende, le cartelle alla pari.

Orbene, pare all'onorevole ministro che sia giusto che si mantengano i 45 centesimi per diritto di commissione agl'Istituti di credito? Io trovo che quest'Istituti, facendo pochissimo, e trattando, per le ragioni che ho accennato, così male la clientela del credito fondiario, abbiano già realizzato dei benefici eccessivi. Io ho visto che uno solo di questi Istituti, nel 1878, ha incassato 122 mila franchi di utili pel credito fondiario. E sono Istituti poi che non hanno azionisti, in cui quindi non so quale uso si farà di questi utili. Ma i 45 centesimi di commissione, che sono sempre molti, potevano spiegarsi quando si trattava di provvedere alle spese del primo impianto.

Allora naturalmente codesti Istituti potevano addurre delle buone ragioni per giustificare un tale aggravio; ma oggi al primo impianto si è provveduto, gli utili sono cresciuti; per conseguenza io trovo che i 45 centesimi di commissione, se cresceranno in ragione dello sviluppo, ancorchè lento, delle operazioni di commissione, agli Istituti si potrebbero senza danno diminuire, come pare sia stato inutilmente chiesto.

E vengo all'altro aggravio, quello dei 15 centesimi per abbonamento delle tasse erariali. Io sperava almeno che si tenesse conto in questo articolo del fatto che alcuni mutuatari rimborsano, e si è già verificato in larghe proporzioni, il loro debito contratto per lungo tempo, per 50 anni come generalmente si usa, assai prima di così lontana scadenza.

In questo caso, era pure stato chiesto che almeno si rilasciasse, fino ad un certo punto, per la metà almeno, il resto dell'ammontare dell'abbonamento medesimo per tutti i 50 anni.

Invece, anche con questo disegno di legge si mantiene l'assurdità e l'ingiustizia di esigere tutto l'intero abbonamento per 50 anni, anche se uno trova la sua convenienza di restituire il capitale dopo 5 o 6 anni.

Ma, onorevole ministro, può essere che facendo un mutuo per 8 o 10 anni, i 15 centesimi rappresentino effettivamente il corrispettivo della tassa erariale di cui si vuole giustamente risparmiare il pagamento immediato pur senza danno per l'erario; anzi mi pare che sia stato calcolato 15 centesimi, appunto perchè i 10 anni costituiscono l'equivalente preciso delle gravose tasse di registro, bollo e ipoteca che si dovrebbero pagare nell'atto del contratto. Ma quando il mutuo si fa per 50 anni, e quando capita poi l'opportunità di rimborsarle avanti, come si fa ad esigere che, nonostante ciò, si paghi l'intera somma?

Ma v'ha di più: nella legge primitiva del 1866 era stata fatta facoltà al Governo di ridurre con decreto reale cotesta tassa d'abbonamento troppo gravosa, se il prestito oltre i 10 o 15 anni, a 10 centesimi.

Ora si sperava che, almeno in questa legge qualificativa di sgravio, si adottasse senz'altro il temperamento che la legge anteriore provvidamente rimetteva ad un decreto reale, che bensì non è stato mai emanato.

Ma neanche questo si è fatto! Non spunterà mai un raggio di luce, non brillerà dunque mai nemmeno la speranza per i contribuenti italiani?

Può migliorare quanto si vuole la situazione delle finanze, è certo però che le condizioni della produzione italiana, per opera del Governo, non si renderanno giammai meno dure.

Io sono tratto a queste sconfortanti conclusioni dall'insieme del disegno di legge, e dall'esser convinto quanto gli oratori che mi hanno preceduto, e forse oserei dire anche di più, che la nostra agricoltura traversa un periodo estremamente difficile, e su cui pure, fino ad un anno due indietro non, ho udito pronunziare una parola in questa Camera.

Ed oggi che qualche cosa si è detto, il Governo si rifiuta a dimostrare coi fatti la sua volontà di provvedere.

Noi difettiamo di capitali in generale, questo è vero; ma se anche i capitali di cui disponiamo si portassero all'agricoltura, e vi si portassero per il fatto soltanto di trattarli non con privilegi ma



con perfetta uguaglianza, io credo che non sarebbero poi tanto pochi questi capitali, e che le nostre condizioni agricole migliorerebbero d'assai.

Perocchè noi abbiamo, pure in tanta nostra povertà, e appunto a causa di questa povertà, un gran vantaggio sugli altri paesi, (vantaggio che, è vero, non può non pagarsi d'altra parte a caro prezzo,) ed è l'estremo buon mercato della mano d'opera. Disgraziatamente, le gravezze smisurate, tre o quattro volte maggiori che in Germania e in Francia, impediscono colla deficienza del risparmio agricolo di sviluppare il lavoro nelle campagne, anche a condizioni così vantaggiose pel capitale. E questa crisi che ha determinato un tasso così eccezionalmente vile dei salari, è tutt'altro che vicina ad attenuarsi nonchè a finire, e giorni sempre più tristi debbono prevedersi pel nostro paese e per la produzione nazionale. (*Bene!*)

#### Presentazione di un disegno di legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare il ministro delle finanze.

**Magliani, ministro delle finanze.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge, già approvato dal Senato del Regno, per la perenzione di istanza nei giudizi avanti alla Corte dei Conti.

**Presidente.** Do atto all'onorevole ministro delle

finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

#### Interrogazione del deputato Fili-Astolfone.

**Presidente.** Onorevole ministro delle finanze vuol dichiarare quando intenda rispondere alla interrogazione dell'onorevole Fili-Astolfone, intorno alle restrizioni che le casse dello Stato e gli uffici affini oppongono a ricevere in pagamento le monete metalliche e gli spezzati d'argento?

**Magliani, ministro delle finanze.** Io sono agli ordini della Camera; tuttavia, per non intralciare la discussione in corso, proporrei che inscrivesse lo svolgimento di quell'interrogazione nell'ordine del giorno della tornata antimeridiana di mercoledì prossimo in principio di seduta.

**Presidente.** Onorevole Fili-consente?

**Fili Astolfone.** Acconsento.

**Presidente.** Allora rimane così stabilito.

Rimanderemo a mercoledì il seguito della discussione.

La seduta è levata alle ore 12 e 5.

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI  
Capo dell'ufficio di revisione.

---

Roma, 1884. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno).

